

Allegato alla deliberazione CC/CG

n. *M* del 30.10.2012

IL SINDACO  
SPINIGORE Cav. Lorenzo



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giovanni ~~Alessandro~~



# COMUNE di GROSSO

Provincia di Torino

**REGOLAMENTO PER LA  
DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE  
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA  
EQUIVALENTE (I.S.E.E.) PER L'ACCESSO  
AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI  
SOCIALI AGEVOLATE.**

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento è finalizzato alla individuazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono interventi e/o prestazioni in misura agevolata per usufruire dei servizi non destinati alla generalità dei soggetti e per i quali è previsto che i cittadini concorrano alla spesa in proporzione alla propria capacità economica.
2. Tale valutazione viene effettuata con le modalità di cui al presente regolamento mediante la determinazione di un indicatore della situazione economica equivalente, di seguito denominato I.S.E.E.

## **Art. 2**

### **Finalità**

1. L'obiettivo principale dell'I.S.E.E. è di meglio qualificare lo stato sociale, impegnandosi nella direzione di una maggiore equità, attraverso un'attenzione più puntuale ai bisogni sociali, non disgiunta da una qualificazione della spesa pubblica.
2. L'intento è quello di adottare un sistema di valutazione della capacità economica del nucleo familiare con l'utilizzo di criteri unificati, che diano certezza di parità di trattamento e congruenza della prestazione sociale agevolata erogata.
3. La legislazione in materia persegue anche obiettivi di semplificazione amministrativa, introducendo completamente la dichiarazione sostitutiva.
4. L'efficacia dell'intervento è legata al sistema dei controlli, che viene più analiticamente definito con riferimento ai ruoli ed alle assunzioni di responsabilità.

## **Art. 3**

### **Riferimenti legislativi.**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate principalmente alla seguente normativa:

Art.59, commi 51, 52 e 53 della Legge 449 del 27.12.1997 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".

Artt. 65 e 66 della Legge 448 del 23.12.1998 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".

Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 e s.m. e i. "Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate".

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 7.5.1999 n. 221 e s.m. e i. "Regolamento concernente le modalità attuative e negli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate".

Art. 89 della Legge 488 del 23.12.1999 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

Decreto Ministeriale 21.12.2000 n. 452 e s.m. e i. "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare";

Decreto legislativo 3.5.2000, n. 130;

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 18.5.2001, "Approvazione dei modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4 comma 6 del Decreto Legislativo 31.3.1998, n.ro 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3.5.2000, n.ro 130";

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 4.04.2001 n. 242.

2. La Giunta Comunale ha la facoltà di armonizzare il seguente regolamento con eventuali disposizioni integrative e correttive sopravvenute e con criteri ulteriori di selezione dei

beneficiari, che possono essere adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1°, del decreto legislativo 109/98.

#### **Art. 4**

##### **Integrazioni.**

1. Le disposizioni del presente regolamento vanno ad integrare, ove siano recepite le norme di applicazione dell'I.S.E.E.:
  - a) ogni altro regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della legge 7/08/1990 n.ro 241 e s.m. e i.
  - b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

#### **Art. 5**

##### **Ambito di applicazione.**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto del principio che ogni persona gode di pari dignità ed in osservanza delle disposizioni di legge che prevedono l'applicazione a quei servizi non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Rientrano tra le situazioni considerate i seguenti servizi:

- Servizi all'infanzia e scolastici;
  - Servizi ai portatori di handicap;
  - Servizi Territoriali e Domiciliari ad anziani e adulti inabili;
  - Servizi residenziali, semiresidenziali;
  - Prestazioni Economiche Assistenziali;
  - Assegni per Nucleo Familiare numeroso e per Maternità;
  - Esoneri e riduzioni su tariffe e imposte comunali.
2. L'elenco dei servizi/prestazioni di cui al comma precedente, ha carattere indicativo e non vincolante dal momento che può essere esteso o parimenti ridotto in funzione del fatto che l'Amministrazione intenda estendere/ridurre gli ambiti di applicazione di prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale.
  3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dal decreto legislativo 109/98 art. 1, comma 1°, così come modificato dal decreto legislativo 130/2000 ed in tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, preveda la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente. Sono esclusi, altresì, i servizi e le prestazioni per le quali l'Amministrazione non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi non collegati nella misura a determinare situazioni economiche.

#### **Art. 6**

##### **Determinazione della situazione economica**

1. La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) del nucleo familiare si ottiene combinando il valore del reddito e del patrimonio, così come determinati ai sensi dei criteri indicati negli articoli a seguire.
2. La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) si ottiene rapportando il valore dell'ISE come sopra determinato con i sottoindicati parametri della scala di equivalenza definita dai decreti in precedenza citati:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

3. Tali parametri vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

- +0,35 Per ogni componente in più
- +0,2 In caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore
- +0,2 In presenza di figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Tale maggiorazione si applica anche per i nuclei composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei suddetti termini
- +0,5 Per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 o con invalidità superiore al 66%

### **Art. 7**

#### **Nucleo familiare**

1. La valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate è determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al DPCM 18 Maggio 2001, individuato secondo i seguenti criteri:
  - A. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.
  - B. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, salvo quanto stabilito dai commi seguenti. Ai sensi del D.P.R. n. 223/89, per famiglia anagrafica si intende "un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed avente dimora abituale nello stesso Comune". Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
  - C. I soggetti a carico IRPEF, anche se facenti parte di altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
    - della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
    - se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

D. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

E. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri non operano nei seguenti casi:

- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile;
- quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del c.p.c.;
- quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della L. n. 898/70 e successive modifiche ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

F. Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

G. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del D.P.R n. 223/89 (normalmente coabitante per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili), è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

## **Art. 8**

### **Reddito**

1. L'indicatore della situazione reddituale (R) dei soggetti appartenenti al nucleo familiare di cui all'art. 7) si ottiene sommando:

a) Il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 c.c. svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA.

In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF desunti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.

b) I redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetto residenti nel territorio dello Stato;

- c) I proventi derivanti da attività agricole svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione IVA assumendo come valore la base imponibile ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzati;
- d) Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare complessivo.
2. Dalla somma derivante dai predetti elementi, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza massima pari all'ammontare di una franchigia stabilita dalla normativa vigente. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

## **Art. 9**

### **Patrimonio**

1. L'indicatore della situazione patrimoniale (P) è dato dai seguenti valori patrimoniali:

a) Patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini I.C.I al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato di ciascun fabbricato e terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 Dicembre per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino alla concorrenza massima pari all'ammontare di una franchigia stabilita dalla normativa vigente. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui al precedente articolo 8.

b) Patrimonio mobiliare:

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando, per ogni componente il nucleo familiare, il valore complessivo posseduto. A tal fine la valutazione dell'intero nucleo familiare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali posseduti alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente la dichiarazione sostitutiva unica. Nel caso di rapporti di custodia, deposito, amministrazione o gestione cointestati anche a soggetti non appartenenti al nucleo familiare, il valore da considerare è quello relativo alla quota di spettanza.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita a tutto il nucleo familiare stabilita dalla normativa vigente. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al precedente art. 8.

2. L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è definito dalla somma dell'indicatore del reddito e dell'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali ( $R + 20\% P$ ).

## **Art. 10**

### **Procedure applicative**

1. Il richiedente il servizio e/o la prestazione agevolata deve presentare domanda agli uffici competenti corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo il modello tipo approvato con DPCM 18/5/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente. L'autodichiarazione contiene l'esplicita conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

2. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto della Legge 675/96 e Decreto legislativo 135/99 e s.m. e i.
3. Coloro che non richiedono agevolazioni e dichiarano di accettare la tariffa massima di contribuzione, non sono tenuti a compilare il modulo di autocertificazione, né a produrre altra documentazione a corredo della domanda di accesso al servizio e/o alla prestazione.
4. Al momento della richiesta di prestazioni agevolate, viene garantita al richiedente – attraverso l'ufficio preposto o in convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale – l'assistenza necessaria per una corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ed un'efficace informazione sulle modalità di accesso a tali servizi.
5. Gli uffici ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva unica rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica; trasmettono entro dieci giorni i dati della dichiarazione al sistema informativo dell'INPS, mediante la procedura informatica resa disponibile dall'Istituto medesimo.
6. L'INPS, ricevuti i dati, effettua il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rendendo disponibili detti indicatori all'ente acquirente e al dichiarante per l'accesso agevolato ai servizi nelle forme e con le modalità prescritte dalle vigenti normative.
7. La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ufficio preposto all'erogazione della prestazione può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.
8. La dichiarazione di cui al precedente comma può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.

## **Art. 11**

### **Variazioni della situazione economica**

1. Il richiedente può presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE.
2. In caso di sopravvenute variazioni della situazione economica, superiori al 50% in aumento e in diminuzione (a seguito di disoccupazione, invalidità, decessi, nascite, ecc.), si tiene conto della nuova dichiarazione sostitutiva. Quest'ultima sostituisce la precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'I.S.E.E. precedentemente definito, gli effetti della nuova dichiarazione saranno conguagliati alla ricezione da parte dell'ufficio preposto dell'attestazione I.N.P.S., con decorrenza dal mese successivo a quello della richiesta.

## **Art. 12**

### **Controlli**

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti la prestazione agevolata, l'Amministrazione Comunale effettua:
  - a) controlli casuali a campione, nella misura almeno del 5% delle domande presentate ed inerenti il singolo servizio o la singola agevolazione pervenute nel periodo considerato per il controllo a campione corrispondente al singolo esercizio finanziario, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed effettuando, inoltre, appositi accertamenti tramite gli uffici competenti (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Polizia Municipale, ecc.);

- b) controlli mirati alle singole domande qualora le dichiarazioni risultino palesemente inattendibili, contraddittorie rispetto a quanto dichiarato nell'istanza o precedentemente dichiarati, in contrasto con il tenore di vita mantenuto dalla famiglia o le necessità medie di sostentamento del nucleo medesimo, desumibili da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso del Comune.
2. Potrà essere richiesta idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità, rimanendo esclusa dalla suddetta richiesta ogni documentazione già in possesso del Comune.
  3. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, della Camera del Commercio, degli Uffici del Ministero delle Finanze, della Guardia di Finanza, etc.
  4. L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, di attivare singolarmente o mediante un apposito servizio comune, ai fine della effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con l'INPS ed il Ministero delle Finanze.

### **Art. 13**

#### **Revoca dei benefici**

1. In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante e quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti.

### **Art. 14**

#### **Pubblicità del regolamento**

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di pubblicità e di accesso agli atti amministrativi, ogni ufficio comunale per l'accesso ai cui servizi è richiesta la certificazione I.S.E.E., è tenuto a conservare copia del presente regolamento a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione.

### **Art. 15**

#### **Norme finali**

1. Il presente regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva, è pubblicato all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Dalla entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogati tutti i precedenti provvedimenti assunti in materia che non siano in esso esplicitamente riconfermati.

## SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del regolamento	pag. 2
Art. 2 – Finalita'	pag. 2
Art. 3 – Riferimenti legislativi	pag. 2
Art. 4 – Integrazioni	pag. 3
Art. 5 – Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 6 – Determinazione della situazione economica	pag. 3
Art. 7 – Nucleo familiare	pag. 4
Art. 8 – Reddito	pag. 5
Art. 9 – Patrimonio	pag. 6
Art. 10 – Procedure applicative	pag. 6
Art. 11 – Variazione della situazione economica	pag. 7
Art. 12 – Controlli	pag. 8
Art. 13 – Revoca benefici	pag. 8
Art. 14 – Pubblicita' del regolamento	pag. 8
Art. 15 – Norme finali	pag. 8
Sommario	pag. 9